

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1991, n. 9

Normativa concernente le nefropatie croniche.

(GU n.20 del 23-5-1992)

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale
della regione Puglia n. 222 del 4 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rimborso spese ai nefropatici
in trattamento emodialitico

1. Ai nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi presso le strutture sanitarie delle Unità sanitarie locali, presso le strutture sanitarie private convenzionate, nonché presso le cliniche universitarie convenzionate e le istituzioni sanitarie di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della stessa legge, ubicati nel territorio regionale, e' corrisposto, da parte della Unità sanitaria locale di residenza, il rimborso delle spese di trasporto entro il limite previsto per l'uso dei mezzi pubblici collettivi.

2. Qualora le condizioni di salute dell'assistito, attestate da idonea certificazione medica rilasciata dal responsabile del centro dialitico ove e' in trattamento o presso cui il paziente esegue i controlli, non consentano l'utilizzazione dei mezzi pubblici collettivi, e' consentita l'utilizzazione di autoambulanza messa a disposizione della U.S.L. o, previa autorizzazione, di autovetture ad uso privato con esonero per la stessa U.S.L. da ogni responsabilita' per l'uso del mezzo stesso.

3. In caso di utilizzazione di autovetture ad uso privato e' corrisposto un rimborso pari ad un quinto del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.

4. I rimborsi sono corrisposti previa presentazione di richiesta da parte dell'assistito corredata della documentazione di spesa nonché, nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, della prescritta certificazione medica con l'eventuale dichiarazione di aver usufruito di autovettura ad uso privato. A tal fine, devono essere specificati il tipo di autovettura, il numero di targa, il numero dei chilometri percorsi e il nominativo del proprietario. Il rimborso chilometrico e' calcolato sulla piu' breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello ove e' ubicata la struttura sanitaria presso la quale e' effettuato il trattamento di emodialisi.

5. Al rimborso provvede l'Unità sanitaria locale di residenza dell'assistito a seguito della presentazione della prescritta

documentazione.

6. Nei casi in cui l'assistito abbia usufruito di autoambulanza messa a disposizione dell'Unita' sanitaria locale non si fa luogo a rimborso.

Art. 2.

Erogazione di materiale d'uso e spese ai nefropatici in trattamento domiciliare con rene artificiale o mediante dialisi peritoneale

1. Le Unita' sanitarie locali presso le quali siano istituiti divisioni o servizi di nefrologia e dialisi sono tenute a fornire le prestazioni ambulatoriali ai nefropatici in trattamento emodialitico presso centro dialisi satellite, unita' di dialisi ad assistenza limitata nonche' in dialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi peritoneale).

2. Per i nefropatici in trattamento di emodialisi domiciliare, le Unita' sanitarie locali di cui al precedente comma consegnano al nefropatico, secondo la periodicit  stabilita dal dirigente del centro dialitico, il materiale d'uso per il trattamento di emodialisi (rene artificiale o dialisi peritoneale).

3. L'Unita' sanitaria locale di residenza corrisponde al nefropatico in trattamento di emodialisi domiciliare un contributo fisso mensile quale concorso nelle spese di energia elettrica ed acqua per il funzionamento dell'impianto.

4. Il contributo predetto non puo' essere superiore al L. 500.000 per il trattamento con rene artificiale e a L. 400.000 per il trattamento di dialisi peritoneale per ogni anno di trattamento ed e' corrisposto sulla base di domanda dell'assistito corredata di certificazione rilasciata dal dirigente della divisione o del servizio di nefrologia e dialisi della Unita' sanitaria locale che ha fornito l'impianto, attestante la durata del trattamento.

Art. 3.

Fornitura ai nefropatici cronici di prodotti dietetici aproteici

1. Ai fini della fornitura dei prodotti aproteici, i nefropatici con insufficienza renale in terapia conservativa sono equiparati ai soggetti affetti da dismetabolismo congenito di cui al decreto ministeriale Sanita' 1 luglio 1989.

2. Gli enti competenti sono autorizzati a fornire le specialita' non comprese nel prontuario farmaceutico necessarie agli uremici cronici.

3. La prescrizione dei prodotti non compresi nel prontuario farmaceutico deve essere compilata su ricetta del medico specialista per il fabbisogno mensile e accompagnata dal preventivo di spesa.

Art. 4.

Rimborso ai nefropatici delle spese per trapianti renali effettuati in Italia e all'estero

1. Nei limiti della normativa vigente, l'Unita' sanitaria locale di residenza del nefropatico che non abbia potuto fruire di trapianto presso il centro dei trapianti regionale rimborsa le spese di trasporto o di viaggio sostenute:

per gli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
per interventi di trapianto renale;
per spese di soggiorno del paziente nel periodo post-operatorio presso la localita' sede del centro trapianti, se richiesto per esigenze cliniche documentate;
per tutti i controlli successivi, nonche' per le complicanze derivanti dall'intervento stesso;
per l'eventuale espianto.

2. Nei limiti della normativa vigente, e' previsto il rimborso delle spese di viaggio per un accompagnatore nel caso l'assistito sia minorenne oppure sia non autosufficiente.

Art. 5.

Contributi ai nefropatici in temporaneo soggiorno in altre regioni o all'estero

1. Ai nefropatici che, in temporaneo soggiorno in altre regioni, effettuino trattamenti emodialitici presso strutture sanitarie private non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ovvero che, in temporaneo soggiorno in Stati esteri con i quali non vigano rapporti convenzionali, effettuino gli stessi trattamenti presso strutture sanitarie di tali Stati, e' corrisposto, da parte dell'Unita' sanitaria locale di residenza del nefropatico, un contributo di L. 200.000 per ogni trattamento effettuato.

2. Il contributo e' corrisposto su richiesta dell'assistito corredata della documentazione attestante l'avvenuto trattamento e le spese.

3. Nel caso di trattamento effettuato presso strutture sanitarie private non convenzionate di altre Regioni, alla richiesta deve altresì essere allegata la documentazione idonea a comprovare l'impossibilita' di utilizzare le strutture pubbliche o private convenzionate esistenti nell'Unita' sanitaria locale nel cui ambito sia ubicato il comune di temporaneo soggiorno.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, le Unita' sanitarie locali faranno fronte con la quota del Fondo sanitario assegnata a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 5 novembre 1991

BELLOMO

